SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE)
DEL 27 NOVEMBRE 1984 [1]

Srl Bensider ed altri
contro Commissione delle Comunità europee

«Acciaio — certificato di produzione e documento di accompagnamento»

Causa 50/84

Massime

1. *Ricorso d'annullamento — Ricorso proposto da una società in corso di costituzione contro una decisione generale CECA — Legittimazione ad agire — Presupposti — Personalità giuridica — Valutazione secondo il diritto nazionale*
 (Trattato CECA, art. 33, 2° comma)

2. *Procedura — Ricevibilità dei ricorsi — Valutazione con riguardo alla situazione al momento del deposito dell'atto introduttivo — Regolarizzazione — Presupposti*

1. Per poter proporre ricorso d'annullamento contro una decisione generale in quanto impresa ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA, la società in via di costituzione deve aver acquistato la personalità giuridica, presupposto la cui esistenza deve necessariamente essere accertata a norma del diritto nazionale.

2. La ricevibilità del ricorso dev'essere valutata con riguardo alla situazione nel momento in cui l'atto introduttivo viene depositato. Qualora, in quel momento, non sussistano i presupposti per proporre il ricorso, questo è quindi irricevibile, salvo regolarizzazione entro il termine d'impugnazione.

Nella causa 50/84,

SRL BENSIDER, con sede in Roveredo in Piano (Italia),

SA SIPROTOLE, con sede in Neupre (Belgio),

1 — Lingua processuale: il francese.

SA VIELLEVOYE-INTERTOL, con sede in Alleur (Belgio),

SPRL HAIDON ET HUBIN, con sede in Tihange-lez-Huy (Belgio),

JEAN MORSA, Embourg-Chaudfontaine (Belgio),

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DY METAL, con sede in Bruxelles,

SA CHARLEMETAL, con sede in Bruxelles,

tutte con l'avv. R. Swennen, del foro di Liegi, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. J. Wagener, 10 A, boulevard de la Foire,

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. E. Lasnet, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, nella fase attuale del procedimento, la ricevibilità del ricorso proposto dalle imprese suddette in base all'art. 33, 2° comma, del trattato CECA,

LA CORTE (quinta sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, C. Kakouris, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: D. Louterman, amministratore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1984, sei imprese belghe ed un'impresa italiana (la Srl Bensider), tutte commercianti d'acciaio, hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione generale della Commissione 23 dicembre 1983, n. 3717/83/CECA, che istituisce per le imprese siderurgiche e per i commercianti d'acciaio un certificato di produzione ed un documento d'accompagnamento delle consegne di determinati prodotti (GU L 373, pag. 9). La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 31 dicembre 1983.

2. Con istanza presentata alla Corte l'8 marzo 1984, le ricorrenti hanno inoltre chiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa. Con ordinanza 23 maggio 1984, il presidente della Corte ha respinto detta istanza.

3. La Srl Bensider è stata costituita con atto notarile il 9 febbraio 1984, ma è stata iscritta nel registro delle imprese presso il tribunale di Pordenone solo il 13 marzo 1984. L'assemblea generale dei soci tenutasi il 4 aprile 1984 ha approvato «tutti gli atti compiuti dall'amministratore unico ... prima della data di omologazione e di iscrizione nel registro delle società presso il tribunale di Pordenone, con particolare riferimento alla decisione da egli presa di ricorrere davanti la Corte di giustizia di Lussemburgo con istanza già presentata in data 25. 2. 1984 allo scopo d'ottenere l'annullamento della decisione n. 3717/83/CECA ... prendendo come sue tutte le obbligazioni inerenti gli atti sottoscritti dall'amministratore unico, il tutto con promessa di rato e valido».

4. Con domanda 27 marzo 1984, proposta a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura della Corte, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, deducendo che le sei imprese belghe hanno proposto il ricorso tardivamente e che la Srl Bensider non era, alla data in cui ha presentato il ricorso, capace di stare in giudizio. La Commissione conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— condannare le ricorrenti alle spese.

5. Le imprese ricorrenti, ed in particolare la Srl Bensider, hanno depositato osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 4 maggio 1984. Esse concludono che la Corte voglia:

— accogliere il ricorso;

— invitare la Commissione a presentare osservazioni nel merito.

6. Con ordinanza 20 giugno 1984, la Corte ha deciso di rimettere la presente causa alla quinta sezione per l'esame della ricevibilità del ricorso.

7. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — I mezzi e gli argomenti delle parti sulla ricevibilità del ricorso

1. La *Commissione* sostiene che il ricorso proposto dalle sei ricorrenti aventi sede in Belgio è irricevibile perché è stato presentato dopo lo scadere del termine.

2. Il termine per ricorrere stabilito dal combinato disposto dall'art. 33, 3° comma, del trattato che istituisce la CECA, degli artt. 80 e 81 del regolamento di procedura della Corte e dell'art. 1 dell'allegato II di questo è scaduto, nella specie, per le sei ricorrenti belghe, il 17 febbraio 1984.

3. La Commissione ricorda che la Corte ha sottolineato, nella sua giurisprudenza, l'inderogabilità del termine di ricorso, e si richiama, su questo punto, alla sentenza emessa il 9 febbraio 1984 nella cause 284/82, Acciaierie e Ferriere Busseni SpA/Commissione (Racc. 1984, pag. 557). Per quanto riguarda queste sei ricorrenti, il ricorso è pertanto irricevibile.

4. Per quanto concerne la Srl Bensider, la Commissione assume che il ricorso, benché non sia tardivo, poiché è stato proposto nel termine prescritto dall'art. 33 del trattato CECA, tenuto conto della proroga in ragione della distanza di cui all'art. 1 dell'allegato II al regolamento di procedura, è tuttavia anch'esso irricevibile. In effetti, il 25 febbraio 1984, data del deposito dell'atto introduttivo (che era anche l'ultimo giorno utile), la Srl Bensider, non essendo ancora iscritta nel registro delle imprese, non possedeva la personalità giuridica in base al diritto italiano, da applicarsi nella specie. Ne consegue che alla data di cui trattasi essa non aveva la capacità di agire in giudizio. Ciò emerge dalle norme del codice civile italiano ed in particolare dagli artt. 2331 e 2475, che dispongono espressamente che la società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro delle imprese.

5. Le *ricorrenti* ribattono che, per quanto riguarda le sei imprese belghe, il ricorso non è tardivo. Non si deve dimenticare che esso è stato proposto da imprese che si occupano esclusivamente del commercio di prodotti siderurgici di seconda scelta. Pertanto le ricorrenti sono legittimate ad agire con un unico atto in ragione del vincolo di connessione e persino di indivisibilità che unisce la loro azione comune. Così stando le cose, si deve applicare a tutte le ricorrenti il termine relativo alla distanza più lungo, cioè quello della Bensider.

6. Secondo le ricorrenti, inoltre, non è esatto che la società Bensider non esisteva il 25 febbraio 1984. Dai documenti prodotti dinanzi alla Corte emerge che

questa società è stata costituita con atto notarile il 9 febbraio 1984. Per acquistare la personalità giuridica essa doveva essere iscritta nel registro delle imprese. La domanda fu presentata immediatamente e l'iscrizione ebbe luogo solo il 13 marzo a causa, unicamente, delle relative formalità.

7. Secondo la prassi corrente in Italia, gli atti compiuti dall'amministratore unico della società prima dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese vennero approvati e ratificati da una successiva assemblea generale, tenutasi il 4 aprile 1984. La ratifica ebbe effetto retroattivo. È certo, pertanto, che già il 9 febbraio 1984, data della sua costituzione, la società poteva stare in giudizio.

8. In secondo luogo occorre osservare che la Commissione fa valere dinanzi alla Corte di giustizia una norma di diritto italiano che non figura né nel trattato CECA né nel regolamento di procedura della Corte. In vari ordinamenti giuridici, e in particolare in quello belga, la capacità di stare in giudizio è subordinata alla previa iscrizione nel registro delle imprese, ma le conseguenze di questa formalità variano da un ordinamento all'altro (annullamento, successiva ratifica, ecc.). Il regolamento di procedura della Corte avrebbe potuto optare per un sistema piuttosto che per un altro, ma tace su questo punto preciso. Occorre quindi dedurne che la norma invocata dalla Commissione vale soltanto dinanzi ai giudici nazionali italiani e non può essere invocata dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

9. Ciò vale a maggior ragione in quanto la decisione impugnata può nuocere alla Srl Bensider, essendo quest'impresa specializzata nel commercio di prodotti siderurgici di seconda scelta.

III — La fase orale del procedimento

Le ricorrenti rappresentate dall'avv. R. Swennen, e la Commissione, rappresentata dal sig. Lasnet, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 25 settembre 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 23 ottobre 1984.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1984, la Srl Bensider, con sede sociale in Roveredo in Piano (Italia) ed altre sei imprese aventi sede in Belgio, cioè la SA Siprotole, la SA Viellevoye-Intertol, la Sprl Haidon et Hubin, il sig. Jean Morsa, la società cooperativa Dy Metal e la SA Charlemetal hanno proposto, in forza dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 1983 n. 3717/83/CECA, che istituisce per le imprese siderurgiche e per i commercianti d'acciaio un certificato di produzione ed un docu-

mento di accompagnamento delle consegne di determinati prodotti (GU L 373, pag. 9).

2 Contro questo ricorso la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ed ha chiesto alla Corte di stabilire sull'eccezione senza entrare nel merito. La Corte ha deciso di rimettere la causa alla quinta sezione per l'esame della ricevibilità del ricorso.

3 Per quanto riguarda le sei ricorrenti aventi sede in Belgio, la Commissione sostiene che il termine per proporre ricorso, stabilito dall'art. 33, 3° comma del trattato CECA, è scaduto il 17 febbraio 1984; il loro ricorso sarebbe quindi irricevibile perchè tardivo.

4 Quanto al ricorso della Srl Bensider, esso, sebbene sia stato proposto l'ultimo giorno utile, tenuto conto del termine relativo alla distanza contemplato, per le parti domiciliate nel territorio della Repubblica italiana, dall'allegato II del regolamento di procedura, sarebbe parimenti, a parere della Commissione, irricevibile poiché a quella data la ricorrente non era ancora stata iscritta nel registro delle imprese. In base al diritto italiano, essa sarebbe quindi stata priva di personalità giuridica e di capacità processuale.

5 Le ricorrenti non contestano la fondatezza di questi argomenti. Esse tuttavia sostengono che la Srl Bensider è stata iscritta nel registro delle imprese il 13 marzo 1984 e che, secondo la prassi corrente in Italia, gli atti compiuti dall'amministratore unico della società prima dell'iscrizione sono stati approvati e ratificati da una successiva assemblea generale tenutasi il 4 aprile 1984. La ratifica avrebbe avuto effetto retroattivo. Inoltre, la Commissione non potrebbe far valere una norma di diritto italiano per opporsi ad un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

6 Secondo le ricorrenti, poiché il ricorso è ricevibile per quanto riguarda la Srl Bensider, lo è anche per le altre ricorrenti. Tutte le ricorrenti si occupano esclusivamente del commercio di prodotti siderurgici di seconda scelta e sarebbero pertanto legittimate ad agire con un solo atto in ragione del vincolo di connessione e persino di indivisibilità che unirebbe la loro azione comune.

7 A norma dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA, le imprese, possono proporre ricorso per l'annullamento contro le decisioni generali che ritengano viziate da sviamento di potere nei loro confronti. Qualora l'impresa costituisca l'attività di una società in via di costituzione, questa deve, per poter proporre ricorso per l'annullamento, avere acquistato la personalità giuridica. L'esistenza di siffatto requisito deve necessariamente essere accertata in base al diritto nazionale.

8 La ricevibilità di un ricorso deve essere valutata riferendosi alla situazione del momento in cui è depositato l'atto introduttivo. Qualora in quel momento non siano soddisfatte le condizioni per proporre il ricorso, questo è irricevibile, con riserva di regolarizzazione entro il termine per ricorrere.

9 Orbene, è pacifico tra le parti che al momento del deposito dell'atto introduttivo, avvenuto l'ultimo giorno utile, la società Bensider non aveva ancora acquistato la personalità giuridica in base al proprio diritto nazionale. Ne consegue che nella specie il ricorso è irricevibile.

10 Per quanto riguarda le sei ricorrenti belghe, è sufficiente constatare che il ricorso è stato depositato dopo lo scadere del termine che si applica alle imprese aventi sede nel territorio del Regno del Belgio.

11 Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile nel suo insieme.

Sulle spese

12 A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, vanno condannate in solido alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quinta sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese.

Due Kakouris

Everling Galmot Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 1984.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della quinta sezione

O. Due

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE G. FEDERICO MANCINI DEL 23 OTTOBRE 1984

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. Con ordinanza 20 giugno 1984 la Corte ha disposto il rinvio della causa 50/84, Bensider e altri/Commissione, davanti alla vostra sezione perché venga esaminata preliminarmente la questione di ricevibilità del relativo ricorso.

Come a ciò si sia giunti è presto detto. Con ricorso depositato in cancelleria il